



San Gallo, 5 novembre 2014

Analisi della situazione in Angola, potere di cognizione nelle procedure di ricorso in materia d'asilo e riesame della prassi relativa all'art. 83 cpv. 4 della legge sugli stranieri

Sentenza dell'8 ottobre 2014 nella causa D-3622/2011: il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha proceduto a una rivalutazione della situazione generale in Angola in seguito alla quale ha deciso di modificare la prassi sinora seguita per l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti l'asilo angolani respinti. Alla luce della revisione della legge sull'asilo (LAsi), entrata in vigore il 1° febbraio 2014, il Tribunale si è anche chinato sulla questione del suo potere di cognizione nelle procedure di ricorso in materia d'asilo. Inoltre, ha riesaminato la giurisprudenza sinora praticata riguardo all'art. 83 cpv. 4 della legge sugli stranieri (LStr), in virtù del quale l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

Nella propria sentenza, il TAF ha stabilito che dall'ultima pubblicazione della valutazione della situazione risalente al 2004 (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione federale in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 32), in Angola si sono registrati progressi sia sul fronte della ricostruzione dell'infrastruttura sia su quello dello sviluppo del sistema scolastico e sanitario, in particolare nei centri urbani. Tuttavia, dalla rivalutazione della situazione in Angola emerge anche che per la gran parte della popolazione le condizioni esistenziali non sono comunque migliorate di molto. Per ampie fasce della popolazione, l'accesso all'acqua potabile, a servizi igienico-sanitari, all'assistenza sanitaria, all'elettricità e alla formazione scolastica è tuttora insufficiente. Pertanto, nel valutare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, occorre determinare, tenendo conto delle condizioni generali che regnano sul posto, se nella singola fattispecie la persona interessata verrebbe a trovarsi, in caso di rimpatrio, in condizioni di minaccia esistenziale; in tale contesto va considerata la particolare vulnerabilità dei bambini in tenera età e delle persone gravemente malate.

Nella sua sentenza, il TAF ripercorre inoltre in modo sistematico la propria giurisprudenza relativa all'art. 83 cpv. 4 LStr ed espone l'approccio seguito per l'analisi della situazione nei Paesi di provenienza dei richiedenti l'asilo. Si china inoltre su questioni giuridiche sollevate dalla revisione della legge sull'asilo entrata in vigore il 1° febbraio 2014. Il TAF giunge alla conclusione che la soppressione del controllo dell'adeguatezza nella procedura di ricorso in

materia d'asilo, sancita dal riveduto art. 106 cpv. 1 LAsi, si riferisce soltanto alle materie disciplinate nella stessa LAsi. Il TAF è dunque ancora tenuto a esaminare le decisioni di prima istanza anche alla luce della loro adeguatezza nella misura in cui tali decisioni si fondano su disposizioni della legge sugli stranieri. Nella citata sentenza, il TAF precisa inoltre che l'art. 83 cpv. 4 LStr non conferisce all'Ufficio federale della migrazione (UFM) alcun potere d'apprezzamento del carattere esigibile o non esigibile dell'esecuzione dell'allontanamento di cittadini stranieri. Se l'UFM constata che nel Paese d'origine o di provenienza lo straniero in questione è concretamente in pericolo, l'esecuzione dell'allontanamento è inesigibile e – fatto salvo l'art. 83 cpv. 7 LStr – deve essere ordinata l'ammissione provvisoria.

Nella fattispecie, il TAF ha confermato la decisione dell'autorità inferiore, considerato esigibile l'allontanamento verso l'Angola e respinto completamente il ricorso.

La sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Il Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro decisioni di autorità federali e, in determinate materie, di autorità cantonali e statuisce quale autorità di prima istanza. Nelle procedure, nelle quali il Tribunale amministrativo federale non decide in ultima istanza, le sue decisioni possono essere impugunate con ricorso al Tribunale federale. Il Tribunale amministrativo federale, con sede a San Gallo, si compone di cinque Corti e una Segreteria generale. Con circa 75 giudici e 320 collaboratori, è il più grande tribunale della Confederazione.

Contatto:

Ivo Bähni, supplente del responsabile della comunicazione, Kreuzackerstrasse 12, casella postale, 9023 San Gallo, tel. 058 705 28 95, medien@bvger.admin.ch.